



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza S. Antonio Nuovo 4 - 34122 Trieste - Telefono 040767944 - Fax 040365153

www.ordinefarmacistitrieste.it - E-Mail : segreteriaordinefarmacistitrieste.it

E Mail certificata: ordinefarmacistits@pec.fofi.it

ente di diritto pubblico non economico

IL PRESIDENTE

Trieste, li 22 ottobre 2021

Agli iscritti
LORO SEDI

Prot. N° 2021/00775

Sentenza Cons.Stato 7045_2021 obbligo vaccinale

E' stata pubblicata la sentenza [sentenza n. 7045/2021](#), con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e altri operatori sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, non ancora immunizzati contro il Covid, confermando l'obbligo vaccinale, come previsto per il personale sanitario dall'art. 4 del decreto legge n. 44 del 2021.

L'art. 4 di quel provvedimento dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale per il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, *“al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2”*.

Il Consiglio di Stato, superate le questioni processuali che avevano indotto il Tar Friuli Venezia Giulia a dichiarare il ricorso inammissibile, conferma la legittimità dell'obbligo vaccinale, *“imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socio-assistenziali”*.

I giudici di Palazzo Spada chiariscono che l'obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.

In dettaglio, il Supremo Consesso, dopo aver riformato la sentenza di primo grado del Tar Friuli per aver ritenuto inammissibile il gravame introduttivo per la pretesa assenza dei presupposti del ricorso collettivo - perché presentato da professionisti sanitari appartenenti a



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza S. Antonio Nuovo 4 - 34122 Trieste - Telefono 040767944 - Fax 040365153

www.ordinefarmacistitrieste.it - E-Mail : segreteriaordinefarmacistitrieste.it

E Mail certificata: ordinefarmacistits@pec.fofi.it

ente di diritto pubblico non economico

IL PRESIDENTE

ordinamenti diversi - e aver quindi ritenuto ammissibile l'impugnazione, **respinge tuttavia nel merito il ricorso.**

I ricorrenti avevano lamentato l'illegittimità degli atti con i quali le Aziende Sanitarie avevano inteso dare applicazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, deducendo sul piano del merito due ordini di censure, entrambi rigettati dal CdS.

Sul primo, che aveva riguardato l'asserita mancanza di efficacia e sicurezza dei vaccini anti Covid, il CdS osserva in particolare che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa UE, "passa attraverso una raccomandazione da parte della competente Agenzia europea per i medicinali (EMA), che valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino", ed è su questa base che la Commissione europea – continua la sentenza - può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell'Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che devono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata. La procedura/autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, utilizzata per la vaccinazione anti Covid 19, non deve in quanto tale - precisa ancora il CdS – essere considerata una *scorciatoia* priva di fondamento scientifico, essendo ben diversamente il frutto di una espressa previsione comunitaria che dunque nulla ha a che vedere con la situazione di emergenza pandemica.

Quindi, **l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata delinea un quadro solido e controllato del farmaco e non può perciò essere confusa con la c.d. autorizzazione di emergenza** che d'altra parte non è in grado in principio di dare le stesse garanzie.

I vaccini, perciò, non hanno natura sperimentale anche se – come quelli anti Covid - approvati all'esito di una fase di sperimentazione che non incide di per sé sulla sicurezza ed efficacia dei dati acquisiti, a loro volta garantiti dalle conoscenze scientifiche e comprovati dai risultati raggiunti a seguito della loro somministrazione, peraltro effettuata nel rispetto del rapporto rischi/benefici nel breve periodo.

Quanto al secondo ordine di censure – più strettamente inerenti agli aspetti giuridici della complessiva vicenda – il CdS riconosce la piena legittimità dell'obbligo vaccinale ex art. 4 DL 44/2021, ritenendolo in ogni caso compatibile sia con i principi costituzionali, che con quelli della UE e della CEDU.

Infatti, sottolinea la sentenza, l'odierna situazione emergenziale ha imposto interventi pronti e risoluti da parte delle Autorità Sanitarie al fine di impedire – per quanto possibile – la diffusione del virus, a nulla rilevando il c.d. ignoto irriducibile, ovvero l'impossibilità di avere dati certi e sicuri sugli effetti della vaccinazione nel lungo periodo.



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza S. Antonio Nuovo 4 - 34122 Trieste - Telefono 040767944 - Fax 040365153

www.ordinefarmacistitrieste.it - E-Mail : segreteriaordinefarmacistitrieste.it

E Mail certificata: ordinefarmacistits@pec.fofi.it

ente di diritto pubblico non economico

IL PRESIDENTE

In ambito sanitario, quindi, **il principio di precauzione permette al legislatore di imporre “l'utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi [...] assicurino più benefici che rischi”**, con la conseguenza che quella dell'obbligatorietà della vaccinazione diventa questione che implica un delicato bilanciamento tra i valori costituzionali dell'autodeterminazione e della salute pubblica.

La Consulta ha più volte riconosciuto la compatibilità di trattamenti sanitari obbligatori con l'art. 32 Cost., purché essi siano diretti a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.

Per quel che concerne, inoltre, il diritto sovranazionale, i ricorrenti lamentavano l'incompatibilità dell'art. 4 con l'art. 8 della CEDU che sancisce il diritto al rispetto della “*vita privata e familiare*”. Sul punto il CdS, aderendo a un'interpretazione di segno opposto, ha affermato che l'obbligo di vaccinazione - perseguendo una finalità d'interesse pubblico - consente l'ingerenza pubblica nella sfera privata e familiare, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Con i migliori saluti.



*IL PRESIDENTE **

(dott. Marcello Milani)

Documento firmato digitalmente

1 allegato scaricabile aprendo il link evidenziato in blu